



*Documento di posizionamento tecnico
4/2008
del Gruppo di Lavoro Acquisti Verdi del
Coordinamento Agende 21 Locali Italiane*

**I riferimenti alle Dichiarazioni
Ambientali di Prodotto (EPD o DAP)
negli appalti pubblici**

(DPT 4/2008)

A cura di:

Maurizio Fieschi (Studio Fieschi)

Simone Ricotta (ARPA Toscana)

Emanuela Venturini (ARPA Emilia Romagna)

1. Premessa

Questo documento è stato elaborato dal Gruppo di Lavoro “Acquisti Verdi” del Coordinamento Agende 21 Locali Italiane con l’obiettivo di contribuire a chiarire le possibilità dell’utilizzo del riferimento alle Dichiarazioni Ambientali di Prodotto nell’ambito degli appalti pubblici alla luce della vigente normativa. Le Dichiarazioni Ambientali di Prodotto fanno parte degli strumenti volontari previsti dalla serie delle norme ISO 14020, che regolano le Etichette e Dichiarazioni Ambientali di Prodotto, intese come asserzioni che indicano gli aspetti ambientali di un prodotto.

I termini “Dichiarazione ambientale di Tipo III”, “Dichiarazione Ambientale di Prodotto” (DAP) e “Environmental Product Declaration” (EPD), ed i rispettivi acronimi, sono sinonimi e usati indifferentemente in questo documento.

Nell’allegato sono riportati gli approfondimenti tecnici di dettaglio sullo strumento.

2. Il quadro normativo di riferimento e la definizione di appalto pubblico

Il quadro normativo di riferimento per gli appalti pubblici è costituito dalle *Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*, relative rispettivamente al “coordinamento delle procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali” e al “coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi”.

Il *Dlgs. 163/06 “Codice dei contratti pubblici”*, ha recepito nell’ordinamento giuridico italiano le due direttive comunitarie.

L’art. 3, “Definizioni”, c. 6 del *Dlgs. 163/06* definisce gli appalti pubblici come “*contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi*”.

3. Definizione di dichiarazione ambientale di Tipo III

Le “etichette e dichiarazioni ambientali” sono state create per divulgare, secondo precise norme, informazioni circa le prestazioni ambientali di un prodotto o servizio, allo scopo di aiutare i destinatari dell’informazione (consumatori intermedi o finali, pubblici o privati) a scegliere prodotti a minore impatto ambientale.

Secondo la classificazione dell’Organizzazione Internazionale per le Standardizzazioni (ISO) si possono distinguere tre tipologie di eco-etichette:

Etichette ambientali di Tipo I - ISO 14024

L'etichetta è basata su criteri ecologici che considerano il ciclo di vita del prodotto; i criteri rappresentano i livelli minimi prestazionali da rispettare per l'assegnazione dell'etichetta (spesso definita "marchio"), che avviene ad opera di un organismo "di terza parte", che può essere pubblico o privato.

Per l'utilizzo di questo tipo di eco-etichette nell'ambito degli appalti pubblici si può fare riferimento al DPT 2/2007 del Gruppo di Lavoro "Acquisti Verdi".

Asserzioni ambientali autodichiarate (etichette ambientali di Tipo II) - ISO 14021

In questo caso non esistono criteri o prestazioni minime di riferimento e non è chiesta la certificazione "di terza parte". Il contenuto dell'asserzione è responsabilità del suo utilizzatore, che deve rispettare requisiti di valutazione e verifica e deve consentire l'accesso all'informazione a tutte le parti interessate

Dichiarazioni Ambientali di Tipo III - ISO 14025

Per quanto riguarda le EPD, la norma di riferimento è la UNI ISO 14025:2006 che le definisce come dichiarazioni ambientali che forniscono informazioni ambientali quantificate di prodotti o servizi utilizzando parametri predeterminati basati sulla serie di norme relative alla valutazione e all'analisi del ciclo di vita (Serie ISO 14040). Sono inoltre fornite - ove rilevanti - informazioni ambientali addizionali, che possono essere quantitative o qualitative.

L'EPD serve a comunicare informazioni oggettive, confrontabili e credibili relative alla prestazione ambientale di prodotti e servizi. Tali informazioni hanno carattere esclusivamente informativo, non prevedendo modalità di valutazione, criteri di preferibilità o livelli minimi che la prestazione ambientale debba rispettare.

Sintetizzando, l'EPD:

- utilizza metodologie scientifiche che forniscono risultati accurati e riproducibili, quali la Valutazione del Ciclo di Vita (LCA - Life Cycle Assessment), sull'identificazione e la quantificazione degli impatti ambientali. Ciò garantisce l'accuratezza, la verificabilità e la pertinenza delle informazioni contenute nella dichiarazione;
- è applicabile a tutti i prodotti o servizi, indipendentemente dal loro uso o posizionamento nella catena produttiva, classificati in gruppi ben definiti. La classificazione in gruppi permette di effettuare confronti tra prodotti o servizi funzionalmente equivalenti;

- viene verificata e convalidata da un organismo accreditato indipendente a garanzia della credibilità e veridicità delle informazioni contenute nella Dichiarazione.

Le EPD sono costituite da un documento composto da alcune pagine in formato simile alle “Schede di dati di sicurezza” o alle schede tecniche che già accompagnano molti prodotti. Così come queste ultime riportano dati tecnici (prestazioni, consumi, dimensioni) o di sicurezza (frasi di rischio dei prodotti e dei componenti), le Dichiarazioni ambientali riportano le prestazioni ambientali del prodotto, intese come il carico complessivo che questo ha rispetto all’ambiente (consumo di risorse ed emissioni).

L’EPD è solo uno strumento di “Dichiarazione”, non è valutativo. Pertanto il prodotto munito di una EPD non soddisfa predeterminate prestazioni ambientali (i cosiddetti “criteri ecologici”), come nel caso delle etichette ambientali di Tipo I (es. Ecolabel Europeo). La preferibilità ambientale di un prodotto può essere dedotta solo dal confronto diretto tra differenti EPD, afferenti al medesimo gruppo di prodotto.

Per consentire il confronto tra le EPD di prodotti diversi appartenenti allo stesso gruppo vengono definite le Product Category Rules (PCR) che individuano i criteri specifici di gruppo di prodotti omogeneo per unità funzionale (si veda l’allegato tecnico per approfondimenti).

Ogni EPD fa riferimento ad un schema o programma di gestione, facilmente riconoscibile attraverso una denominazione e un logo. L’eventuale utilizzo del logo di un programma di EPD sull’imballaggio (o in altre forme di comunicazione), sta a significare che per quello specifico prodotto è stata realizzata una EPD conforme al sistema di regole stabilite nell’ambito di quel dato programma di EPD.

L’informazione contenuta nelle EPD, come la descrizione del prodotto e gli indicatori di prestazione ambientale relativi al ciclo di vita dello specifico prodotto, è costruita secondo regole e parametri predeterminati che ne garantiscono la confrontabilità all’interno del medesimo gruppo di prodotto.

Le EPD forniscono informazioni sui carichi ambientali del prodotto, comunicato attraverso specifiche “categorie d’impatto”, alcune delle quali fanno già parte della cultura comune, come il cambiamento climatico, il consumo energetico, la produzione di rifiuti, ecc.

Nelle EPD si possono trovare anche informazioni per ottimizzare la gestione del prodotto, come le indicazioni sulle opzioni di fine vita del prodotto, ecc.

Si veda l’allegato tecnico per un approfondimento sui contenuti delle EPD.

A **titolo esemplificativo**, si riporta in tabella la parte di una EPD relativa alle “categorie d’impatto” e al contenuto di formaldeide di due scrivanie:

- la scrivania “A”, costituita da parti realizzate con pannelli di particelle di legno melaminico;

- la scrivania "B", costituita da un piano di lavoro realizzato con pannelli di particelle di legno melaminico, e struttura di sostegno realizzato in lamiera d'acciaio.

Categoria d'impatto	A	B
Consumo di risorse non rinnovabili [kg]	6	72
Consumo di risorse rinnovabili [kg]	514*	1545 [§]
Consumo di energia non-rinnovabile [MJ]	636	735
Consumo di energia rinnovabile [MJ]	32	24
Consumo di elettricità [kWh]	3,8	1,8
Cambiamento climatico [kg CO2-Equiv.]	35	47
Distruzione dell'ozono stratosferico [kg CFC11-Equiv.]	3,4 x 10 ⁻⁶	3,0 x 10 ⁻⁶
Acidificazione [mol H+ Equiv.]	5,2	5,5
Eutrofizzazione [kg O2]	2,0	1,4
Formazione di ossidanti fotochimici [kg Ethene-Equiv.]	0,02	0,02
Produzione rifiuti [kg]	7,57	9,10
Produzione rifiuti pericolosi [kg]	0,18	0,22

* di cui l'acqua rappresenta 80 kg

[§] di cui l'acqua rappresenta 1325 kg

Per quanto riguarda il contenuto di formaldeide per entrambe le scrivanie è di 0,8 mg/(m².h) (rientrante in classe E1 secondo EN 717-2).

Fonte: EPD elaborata in conformità al programma EPD®, numero di registrazione S-P-00122.

Si evidenzia quindi come le prestazioni ambientali ("categorie d'impatto") riportate nelle EPD possono supportare le stazioni appaltanti per identificare le "caratteristiche ambientali" significative alle quali far riferimento per la formulazione delle specifiche tecniche e/o dei criteri di aggiudicazione dell'offerta (artt. 68 e 83, nonché Allegato VIII del D.Lgs 163/06).

E' utile segnalare infine che esistono attualmente vari programmi di EPD in Europa ed in altre parti del mondo (ad es. il programma "Ecoleaf®" in Giappone, il programma "EPD-Norge®" in Norvegia, il programma "EDP®" in Korea, ecc.)¹.

Il programma più diffuso in Europa, ed al quale fanno riferimento le imprese italiane, è quello denominato "EPD®", governato da un "organismo competente", il SEMC (*Swedish Environmental Management Council*), originariamente incaricato dal governo svedese per la gestione del programma.

¹ Ogni programma di EPD ha un proprio marchio registrato (logo), che può essere utilizzato sull'imballaggio (o in altre forme di comunicazione). Esso sta a significare che per quello specifico prodotto è stata realizzata una EPD conforme al sistema di regole stabilite nell'ambito di quel dato programma di EPD.

Il programma, terminata una fase transitoria di trasformazione, si è evoluto in sistema internazionale, "International EPD System®"².

4. Come utilizzare le Dichiarazioni Ambientali di Prodotto negli appalti pubblici

Già alcune pubbliche amministrazioni in Europa e nel mondo utilizzano le EPD nell'ambito delle gare d'appalto per i propri approvvigionamenti.


Le direttive europee sugli appalti pubblici, recepite in Italia con il D.Lgs. 163/06, hanno introdotto il possibile ricorso alle "ecoetichettature europee (multi)nazionali". Infatti, l'art. 68, comma 9 del codice dei contratti pubblici stabilisce che:

"Le stazioni appaltanti, quando prescrivono caratteristiche ambientali in termini di prestazioni o di requisiti funzionali ...omissis... possono utilizzare le specifiche dettagliate o, all'occorrenza, parti di queste, quali sono definite dalle ecoetichettature europee (multi)nazionali o da qualsiasi altra ecoetichettatura, quando ricorrono le seguenti condizioni:

- a) esse siano appropriate alla definizione delle caratteristiche delle forniture o delle prestazioni oggetto dell'appalto;*
- b) i requisiti per l'etichettatura siano elaborati sulla scorta di informazioni scientifiche,*
- c) le ecoetichettature siano adottate mediante un processo al quale possano partecipare tutte le parti interessate, quali gli enti governativi, i consumatori, i produttori, i distributori e le organizzazioni ambientali;*
- d) siano accessibili a tutte le parti interessate."*

Inoltre, il comma 10 dello stesso articolo prevede che *"...i prodotti o servizi muniti di eco-etichettatura sono presunti conformi alle specifiche tecniche definite nel capitolato d'oneri; (le stazioni appaltanti) devono accettare qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto"*

I sistemi di **eco-etichettatura di Tipo I**, come l'Ecolabel Europeo, corrispondono alle caratteristiche richiamate dal codice e per cui possono essere utilizzate sia come fonte per la definizione di "caratteristiche ambientali in termini di prestazioni o di requisiti funzionali" sia come "mezzo di prova" della conformità alle caratteristiche richieste.

² Questo è il logo del programma "EPD®" svedese: 

Questo è il logo del programma "International EPD System®"



Infatti, come richiamato nel par. 3, le eco-etichette di Tipo I fanno riferimento a livelli di prestazioni ambientali - i "criteri ecologici" - da rispettare per la loro assegnazione. Tali "criteri ecologici" possono essere utilizzate per la definizione delle "caratteristiche ambientali in termini di prestazioni o di requisiti funzionali" nell'ambito degli appalti pubblici.

Le **EPD** sono "ecoetichettature europee (multi)nazionali" che corrispondono alle caratteristiche richiamate dal codice ma non possono essere utilizzate allo stesso modo delle eco-etichette di Tipo I.

Le EPD forniscono informazioni sulle caratteristiche ambientali significative dei prodotti (le "categorie d'impatto") ma non possono essere utilizzate per determinare le relative prestazioni.

In sostanza, è possibile utilizzare le EPD per selezionare le "categorie d'impatto" per le quali quantificare le relative prestazioni ambientali e quindi formulare le specifiche tecniche obbligatorie e/o criteri premianti.

La quantificazione delle prestazioni non può avvenire per il tramite delle EPD, che invece possono essere utilizzate come mezzo di prova della conformità alle prestazioni richieste.

Le EPD infatti sono strumenti di comunicazione che quantificano le caratteristiche ambientali in modo attendibile e verificabile, oltre che confrontabile tra prodotti omogenei.

Pertanto, una stazione appaltante può utilizzare le EPD come fonte di informazione e conoscenza sulle prestazioni ambientali comparate dei prodotti sulle quali focalizzare l'attenzione (ad esempio, singole "categorie d'impatto", come i cambiamenti climatici), per definire le caratteristiche ambientali rilevanti (obbligatorie e/o premianti) dei prodotti/servizi, nonché - ed è il maggiore valore aggiunto delle EPD - per verificare la conformità delle offerte con quanto richiesto.

Per stabilire invece le prestazioni ed i requisiti funzionali occorre far riferimento ad altri strumenti quali: standard ed accordi internazionali, etichette di Tipo I, Best Available Techniques (BAT), banche dati, studi di LCA, ecc.

In sintesi, per le loro caratteristiche, le Dichiarazioni Ambientali di Prodotto possono essere utilizzate negli appalti pubblici, alla luce della vigente normativa, in vari modi:

- per identificare le "**caratteristiche ambientali**" che contribuiscono a definire le **specifiche tecniche**, di cui all'art. 68 (*Specifiche tecniche*) e all'allegato VIII (*Definizione di alcune specifiche tecniche*) del Dlgs. 163/06;
- per identificare le "**caratteristiche ambientali**" alle quali attribuire **punteggi ponderativi** nel caso di aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 (*Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa*) del Dlgs. 163/06;

- per dimostrare le “**caratteristiche ambientali**” delle offerte. Le EPD possono servire come **mezzo di prova** (non esclusivo) di conformità nella fase di controllo dei requisiti ambientali indicati dalle stazioni appaltanti come specifiche tecniche obbligatorie e/o criteri premianti.

L'utilizzo delle EPD non può invece servire all'identificazione delle prestazioni ambientali o dei requisiti funzionali legati alle caratteristiche ambientali da esse identificate.

A titolo esemplificativo, si riportano di seguito alcune indicazioni operative che possono essere di supporto per introdurre l'utilizzo delle EPD in un appalto di forniture. Si precisa che nell'esempio si fa riferimento esclusivo agli elementi concernenti l'uso delle EPD.

***Esempio:** una pubblica amministrazione ha necessità di approvvigionamento di scrivanie, e ha selezionato il “cambiamento climatico” come prestazione ambientale rilevante, anche in coerenza con la propria politica ambientale orientata alla riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra.*

***Oggetto:** fornitura di scrivanie a ridotto impatto ambientale*

***Specifiche tecniche:** emissioni di CO₂ equivalenti, prodotte nel ciclo di vita del prodotto, inferiori a X Kg.*

***Criteri di aggiudicazione (offerta economicamente vantaggiosa):** X punti su 100 all'offerta con il minor quantitativo di emissioni di CO₂ equivalenti prodotte nel ciclo di vita del prodotto (espresso in Kg.).*

***Documentazione richiesta:** valutazione verificata da parte terza delle emissioni di CO₂ equivalenti prodotti lungo il ciclo di vita, calcolate sulla base dei criteri previsti da un programma di Dichiarazione Ambientale di Prodotto (DAP o EPD – Environmental Product Declarations) conforme alla norma ISO 14025 e dalle PCR (Product Category Rules) definite per un coerente gruppo di prodotto. Sono accettate come mezzo di prova le Dichiarazioni Ambientali di Prodotto validate rispetto ai suddetti criteri o equivalenti. La stazione appaltante accetterà come mezzo di prova anche appropriata documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.*

La scelta della pubblica amministrazione di introdurre i riferimenti alle prestazioni ambientali nell'ambito delle specifiche tecniche e/o dei criteri di aggiudicazione può avvenire anche in funzione della diffusione delle conoscenze sulle prestazioni ambientali dei prodotti e delle stesse EPD. Nella fase di sviluppo di questa tipologia di etichettatura può essere utile farvi riferimento come mezzo di prova di caratteristiche ambientali premianti, in modo da permettere la partecipazione all'appalto da parte del più alto numero

di operatori economici, ma allo stesso tempo, cogliendo l'opportunità di inviare comunque "segnali qualificati" al mercato verso l'utilizzo di adeguati strumenti di comunicazione ambientale di prodotto, come appunto le EPD.

Un possibile sviluppo dell'utilizzo delle EPD negli appalti pubblici potrebbe essere relativo al settore delle costruzioni, per il quale la Dichiarazione Ambientale di Prodotto è stata disciplinata dallo standard internazionale ISO 21930:2007 - *Sustainability in bulding construction - Environmental declaration of building products*. La definizione di tale standard potrà contribuire ad una maggiore diffusione di tale schema di certificazione nel settore delle costruzioni.

Con l'EPD il consumatore informato è in grado di condizionare le scelte del produttore; infatti alle *Open Consultation*, previste dallo schema nell'ambito dell'approvazione delle regole per le singole categorie di prodotto, possono partecipare tutte le parti interessate, non solo i concorrenti di impresa ma anche le Associazioni di consumatori e i rappresentanti dei gruppi di acquisto, compreso le Pubbliche Amministrazioni, che in tal modo possono agire a monte del processo di acquisto.